

TERRE E ROCCE DA SCAVO: DOMANDE/RISPOSTE

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Quali sono i materiali da scavo interessati dal Dpr 120/2017?
2. Come gestire le terre e rocce da scavo in base ai volumi da scavo?
3. I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del Dpr?
4. Cosa prevede il Dpr 120/17 per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in impianti produttivi in sostituzione di materiali da cava?
5. I materiali rimossi dagli alvei, possono essere gestiti come sottoprodotti secondo il Dpr 120/2017?

PRATICHE INDUSTRIALI

6. Cosa si intende per “normali pratiche industriali”?
7. Il trattamento a calce è da considerarsi come normale pratica industriale? 6
8. Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?

CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE

9. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ AMBIENTALE

10. I risultati delle analisi devono essere trasmessi?
11. Il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo dovrà essere sottoposto ad indagini ambientali?
12. Come si verifica che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee?
13. In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 20 del Dpr?

DOCUMENTO DI TRASPORTO

14. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

DEPOSITO INTERMEDIO

15. Il sito di deposito intermedio si considera tale solo se distinto dai siti di produzione o utilizzo?
16. Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo, si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?
17. È possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RIUTILIZZO

18. L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?
19. Qual è il termine entro il quale i proponenti devono rendere la dichiarazione di avvenuto utilizzo?
20. Qualora l'opera di scavo e l'opera edilizia di ripristino relativa ad un sito di destinazione abbiano la durata, così come previsto dal permesso di costruire, superiore ad un anno, il sito intermedio di deposito delle terre e rocce da scavo è giustificato da queste tempistiche?
21. La dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

CONTROLLI

22. ARPAT può richiedere chiarimenti o integrazioni sulle autocertificazioni?
23. ARPAT deve effettuare controlli?
24. Chi si deve far carico degli oneri economici dei controlli effettuati da ARPAT?
25. I controlli a pagamento previsti dal Dpr 120/2017 devono essere eseguiti solo da ARPAT?
26. Cosa deve esibire il soggetto eventualmente controllato?
27. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti di cui all'art. 4?

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA O AIA

28. Cosa deve contenere il Piano di utilizzo?
29. A chi va inviato il Piano di utilizzo, contenente anche la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA?
30. È necessaria l'approvazione esplicita del Piano di utilizzo?
31. I tempi di verifica del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente possono essere abbreviati?
32. È possibile modificare i volumi dichiarati nel Piano di utilizzo?
33. ARPAT può fare controlli?

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

34. Quale modello di Dichiarazione può essere utilizzato?
35. A chi va inviata la Dichiarazione nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA?
36. Modalità di trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017
37. Chi è il "produttore" e chi deve presentare la dichiarazione nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?
38. Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto, devo inviare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del Dpr 120/2017?
39. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?
40. Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?
41. La Dichiarazione richiede un'approvazione?
42. Le modifiche delle condizioni e dei requisiti dichiarati (es. volumi di scavo) devono essere segnalati?
43. L'Autorità competente e ARPAT possono richiedere chiarimenti o integrazioni?

RIUTILIZZO COMPLETO NEL SITO DI PRODUZIONE

44. Come si fa a dimostrare che il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere non è contaminato?
45. Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?

TERRE E ROCCE PRODOTTE IN UN SITO DI BONIFICA

46. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito di bonifica?
-

1. Quali sono i materiali da scavo interessati dal Dpr 120/2017?

L'art. 2, comma 1, lettera c) del Dpr 13 giugno 2017 definisce come "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso. Ai sensi dell'art. 3 del Dpr, sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti sempre come rifiuti.

2. Come gestire le terre e rocce da scavo in base ai volumi da scavo?

Il Dpr 120/2017 individua tre diverse fattispecie, riferite ai quantitativi dei volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri, alle quali applicare la procedura che si contraddistinguono in:

- **cantieri di grandi dimensioni** costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6.000 metri** cubi di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto) e assoggettate alle **procedure di VIA/AIA**, Artt. 8-19;
- **cantieri di grandi dimension** i costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6.000 metri** cubi di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto), **non assoggettate alle procedure di VIA/AIA**, Art. 22;
- **cantieri di piccole dimensioni**, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terre e/o rocce escavate **inferiori a 6.000 metri** cubi calcolati sulla sezione di progetto,
- indipendentemente che detti progetti ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA Artt. 20-21.

3. I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del Dpr?

No, in quanto erano già stati esclusi nella precedente normativa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 28 della legge 221/2015. Lo Stato non esclude la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti, ma non prevede che per questi venga seguita la procedura prevista per le terre e rocce da scavo nel Dpr 120/2017.

4. Cosa prevede il Dpr 120/17 per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in impianti produttivi in sostituzione di materiali da cava?

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare. Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l'uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

5. I materiali rimossi dagli alvei, possono essere gestiti come sottoprodotti secondo il Dpr 120/2017?

Il combinato disposto dell'art. 39 c. 16 del D.lgs. 205/2010 e dell'art. 1 comma 1 lett. a) consente di gestire fuori dal sito di produzione i materiali rimossi dagli alvei all'interno del Dpr 120/2017, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica (in tal caso sono già definiti dalla norma sottoprodotti) che per la realizzazione di un'opera. La gestione di questi materiali all'interno del sito di produzione deve essere eseguita in ottemperanza dell'art. 185 comma 3 del D.lgs. 152/2006 in relazione allo stato ambientale del corpo idrico superficiale oggetto di intervento.

PRATICHE INDUSTRIALI

6. Cosa si intende per "normali pratiche industriali"?

Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell'art. 2 del Dpr. come "finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace." In Allegato 3 del Dpr sono elencate "alcune delle operazioni più comunemente effettuate", vale a dire la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica e la stesa al suolo per asciugatura e biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo.

L'Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni. L'elenco nella formulazione del Dpr non pare esaustivo, e quindi potrebbe lasciare spazio a valutazioni di proposte diverse nell'ambito di singoli cantieri. Il trattamento a calce può considerarsi una normale pratica industriale alle condizioni descritte nella domanda seguente (n. 7).

7. Il trattamento a calce è da considerarsi come normale pratica industriale?

Il Dpr 120/2017 non vieta espressamente il trattamento di stabilizzazione a calce in quanto le operazioni elencate nell'allegato 3 del Dpr, vanno interpretate in senso esemplificativo e non esaustivo. Il trattamento a calce potrà essere consentito come normale pratica industriale a condizione che:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al Dpr 120/2017 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente, pertanto potrà essere considerata ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del Dpr 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal Dpr i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione, il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati.

8. Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?

L'impianto di vagliatura può essere una delle possibili destinazioni qualora il terreno contenga anche degli inerti da vagliare (ghiaia, pietrame o materiali di riporto o simili). Secondo il Dpr 120/2017 (Allegato 4) quando il materiale da scavo presenta concentrazioni tra colonna A e colonna B della tabella 1, All. 5, Tit. V, Parte IV del T.U.A. il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce. Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare.

CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE

9. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Si. Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ AMBIENTALE

10. I risultati delle analisi devono essere trasmessi?

Per i cantieri di grandi dimensioni (>6000 m³) sottoposti ad AIA/VIA i dati del Piano di utilizzo che attestano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'art. 4 devono essere trasmessi all'autorità competente e ad ARPAT. Per i cantieri di piccole dimensioni (<6000 m³) e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA non è prevista la trasmissione dei dati che attestino la qualità ambientale (art.4) delle terre e rocce di scavo. I dati devono essere conservati a disposizione dell'Ente di controllo per eventuali accertamenti. Come per i grandi cantieri, per completezza documentale, sarebbe comunque preferibile unirli con unico invio alla dichiarazione.

11. Il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo dovrà essere sottoposto ad indagini ambientali?

Il sito di destinazione va verificato nel caso di superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale sul sito di produzione, perché in questo caso il riutilizzo in un sito diverso è ammesso solo se anche il sito di destinazione ha valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione. Ovviamente se il sito di produzione e il sito di destinazione ricadono nel medesimo ambito territoriale con fondo naturale il problema non si pone. Se invece non c'è superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale, è normalmente sufficiente che nel sito di produzione vi sia il rispetto delle CSC riferite alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione

12. Come si verifica che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee?

La verifica è insita con la dimostrazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientali. In presenza di materiale di riporto è necessario fare degli approfondimenti come indicato al quesito specifico.

13 In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 20 del Dpr?

Secondo quanto prevede l'articolo 4 comma 3 del Dpr 120/2017 "Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato

5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.”

DOCUMENTO DI TRASPORTO

14. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

L'art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell'Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione, si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A. Si ritiene che vada compilato un documento di trasporto per ogni viaggio. Cioè si interpreta che laddove l'allegato recita "automezzo" si intenda "viaggio". Il Dpr 120/2017 stabilisce all'art. 6 che il trasporto delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotto, al di fuori dal sito di produzione verso il sito di destinazione o di deposito intermedio deve essere accompagnato dal documento di trasporto, di cui al modello riportato in allegato 7. Questo documento equivale, ai fini della responsabilità di cui al D.lgs 286/2005, alla copia del contratto in forma scritta di cui al medesimo Decreto legislativo.

Modalità di compilazione.

Il Dpr 120/2017 prevede che il modello di trasporto venga compilato in triplice copia: una per il proponente/produttore, una per il trasportatore, una per il destinatario, anche se del sito intermedio. Il modulo deve essere compilato per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destino e di deposito intermedio previsti dal Piano di Utilizzo o dalla Dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr. Sarebbe opportuno compilare il documento di trasporto in corrispondenza di ogni viaggio effettuato da ciascun automezzo, specificando il numero progressivo di viaggi eseguiti da quell'automezzo nel corso di quella giornata per il trasporto dal cantiere di scavo al cantiere di destinazione/processo produttivo/sito di deposito intermedio. Questa indicazione andrà riportata nella sezione D - "Condizioni di Trasporto" del Documento di trasporto, in corrispondenza del campo "Numero di viaggi". La modalità di compilazione del documento di trasporto nel caso in cui sia previsto anche un deposito intermedio del materiale scavato, in modo da tener traccia di questa situazione nel documento di trasporto, si potrà articolare come segue:

- nella prima fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di produzione al sito di deposito intermedio, il documento di trasporto andrà compilato specificando nella sezione B - "Anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio" che si tratta di un deposito intermedio e riportandone i relativi riferimenti anagrafici. Nella sezione D - "Condizioni di Trasporto" andranno specificate nei due campi "data e ora di carico" e "data e ora di arrivo" del modello, rispettivamente la data e l'ora di carico dal sito di produzione e la data e l'ora di arrivo al sito di deposito intermedio. In questo caso la firma da apporre in calce al modello sarà quella della figura del responsabile del sito di deposito intermedio (oltre a quella dell'esecutore/produttore).

- nella successiva fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di deposito intermedio al sito di destino finale, il documento di trasporto verrà compilato specificando nella sezione B - "Anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio" i riferimenti del sito di destino finale e nella sezione D - "Condizioni di Trasporto" la data e l'ora di carico dal sito di deposito intermedio e la data e l'ora di arrivo al sito di destinazione finale. Da rilevare che nella sezione A - "Anagrafica del sito di produzione", andranno in ogni caso riportati i riferimenti del sito iniziale da cui sono prodotti i materiali scavati e gestiti come sottoprodotti.

DEPOSITO INTERMEDIO

15. Il sito di deposito intermedio si considera tale solo se distinto dai siti di produzione o utilizzo?

No, ai sensi dell'art. 5 il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito. Lo stesso art. 5 riporta i requisiti necessari per garantire una corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 uno o più siti di deposito intermedio idonei.

16. Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo, si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?

No, non ha senso inviare la dichiarazione che è incompleta e le terre non sono sottoprodotto se non viene indicato il sito di riutilizzo o l'impianto di conferimento. Infatti secondo l'art. 4 del Dpr 120/2017 le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto se il loro riutilizzo si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di altre opere di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava.

17. È possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?

Sì: in base all'art. 5 del Dpr 120/2017, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dallo stesso articolo e che venga compilata la sezione C della dichiarazione di utilizzo di cui all'allegato 6. In tale sezione vanno indicati gli estremi autorizzativi rilasciati dall'autorità competente, per l'utilizzo del deposito intermedio.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RIUTILIZZO

18. L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

La Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) è obbligatoria e deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione e all'Arpa territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (da intendersi come la "data presunta di ultimazione attività di riutilizzo" del modulo autodichiarazione). Il Dpr contiene un modello di DAU riportato in Allegato 8.

Dunque, la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto cessa, con effetto immediato, se la dichiarazione di avvenuto utilizzo non è resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 (cfr. art. 7, comma 3). La tardiva o l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine previsto dalla norma, comporta ai sensi degli art. 318 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006, l'applicazione della procedura estintiva del reato contravvenzionale previsto dall'art. 256 comma 1 dello stesso T.U.A.

19. Qual è il termine entro il quale i proponenti devono rendere la dichiarazione di avvenuto utilizzo?

Secondo quanto indicato nell'allegato VI sezione E, il proponente "deve indicare una Data presunta di ultimazione delle attività di utilizzo". La DAU deve essere presentata entro e non oltre tale data.

20. Qualora l'opera di scavo e l'opera edilizia di ripristino relativa ad un sito di destinazione abbiano la durata, così come previsto dal permesso di costruire, superiore ad un anno, il sito intermedio di deposito delle terre e rocce da scavo è giustificato da queste tempistiche?

Sì, è previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 21. Ovviamente la durata del deposito intermedio non può essere maggiore di quella della Dichiarazione di utilizzo. L'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri.

21. La dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

No, il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all'Arpa la dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 (Allegato 6). Si rammentano gli obblighi dettati dall'art. 24, c.1 ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

CONTROLLI

22. ARPAT può richiedere chiarimenti o integrazioni sulle autocertificazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Dpr 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, ARPAT ne dà notizia all'autorità competente e all'interessato, che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

23. ARPAT deve effettuare controlli?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Dpr 445/2000 e sulla base di una programmazione annuale secondo quanto previsto dal comma 6 articolo 21 del Dpr 120/2017, ARPAT può effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. I costi dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Dpr 120/2017 sono a carico del dichiarante.

24. Chi si deve far carico degli oneri economici dei controlli effettuati da ARPAT?

Gli oneri economici dovuti per lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle Agenzie del SNPA o dei soggetti individuati sono a carico del proponente.

25. I controlli a pagamento previsti dal Dpr 120/2017 devono essere eseguiti solo da ARPAT?

I controlli previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 20 sono svolti con oneri a carico del proponente se effettuati dalle Agenzie del SNPA o dai soggetti definiti dall'art. 13. Tuttavia sono sempre possibili controlli non soggetti a pagamento da parte del proponente da tutti gli organi deputati al controllo del territorio.

26. Cosa deve esibire ad ARPAT il soggetto eventualmente controllato?

In sede di controllo devono essere disponibili tutti i documenti cui si è fatto riferimento nell'autocertificazione di cui all'art. 21 comma 1 (allegato 6).

27. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti di cui all'art. 4?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi dei sottoprodotti e pertanto le terre e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 152/06.

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA O AIA

28. Cosa deve contenere il Piano di utilizzo?

I contenuti del Piano di utilizzo sono descritti dall'art. 9 e dall'allegato 5 al Dpr 120/2017.

29. A chi va inviato il Piano di utilizzo, contenente anche la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA?

La norma, art. 9 comma 1, prevede che il Piano di utilizzo venga inviato, anche solo in via telematica e almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- all'Autorità competente;
- all'Arpa territorialmente competente (a livello provinciale).

Se l'opera è sottoposta a VIA o AIA, la trasmissione deve avvenire prima della conclusione del procedimento. Il Piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale di cui all'Allegato 3.

30. È necessaria l'approvazione esplicita del Piano di utilizzo?

La norma di settore non prevede uno specifico atto espresso di approvazione. Nel caso del Piano di utilizzo – in base all'art. 9 – l'autorità competente, entro 30 giorni, può chiedere integrazioni alla documentazione o stabilire prescrizioni specifiche. Decorsi 90 giorni dalla presentazione – a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'art.4 – il proponente avvia la gestione delle terre e rocce in accordo con il Piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Tali tempi possono essere ridotti in base all'art. 9 c. 8, secondo cui il proponente può chiedere ad ARPAT delle verifiche al fine di una validazione preliminare del Piano di utilizzo. Si rammenta però quanto disciplinato dall'art. 29 bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017.

31. I tempi di verifica del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente possono essere abbreviati?

Sì, possono essere dimezzati (cioè ridotti a 45 giorni) se il proponente, in fase di predisposizione del Piano di utilizzo, richiede un controllo preventivo ad ARPAT e trasmette all'autorità competente il Piano di utilizzo unitamente alla validazione dell'Agenzia.

32. È possibile modificare i volumi dichiarati nel Piano di utilizzo?

Sì, nel caso di cantieri soggetti all'invio del Piano di utilizzo (art.15) è considerata modifica sostanziale l'aumento di volume in banco in misura superiore al 20% dei materiali di scavo oggetto del piano. Il Piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento della variazione e decorsi i 60 giorni dalla trasmissione del Piano aggiornato le terre e rocce eccedenti il volume originario sono gestite in conformità al Piano aggiornato.

33. ARPAT può fare controlli?

Sì, ARPAT deve fare dei controlli sulla base di una programmazione annuale o con metodi a campione o in situazioni giudicate di potenziale pericolo. Inoltre può effettuare dei controlli su richiesta del proponente in fase di predisposizione del Piano di utilizzo (si veda la domanda precedente) o dopo che il piano di utilizzo è stato trasmesso.

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

34. Quale modello di Dichiarazione può essere utilizzato?

Il modello da compilare è quello previsto dall'Allegato 6 del Dpr 120/2017;

35. A chi va inviata la Dichiarazione nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA?

La norma, art. 21 comma 1, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica:

- al Comune del luogo di produzione;
- all'Arpa territorialmente competente del sito di produzione (a livello territoriale).

È sempre consigliabile inviare la medesima dichiarazione al Comune del sito di destinazione delle terre e rocce da scavo.

36. Modalità di trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017

Il Dpr 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- consegna brevi manu e sottoscrizione in presenza del personale addetto alla ricezione;
- trasmessa telematicamente, via PEC unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

37. Chi è il "produttore" e chi deve presentare la dichiarazione nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?

Produttore è il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo. La dichiarazione, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere f), p), r) può essere presentata a firma del produttore o del proponente.

38. Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto, devo inviare la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del Dpr 120/2017?

No, la dichiarazione va inviata solo nel caso si intenda riutilizzare e gestire le terre come sottoprodotto; se le terre sono avviate a smaltimento, la gestione ricade nel campo di applicazione dei rifiuti, con il conseguente rispetto delle norme specifiche di settore.

39. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì, il comma 1 dell'art. 21 del Dpr 120/2017 prevede che la dichiarazione obbligatoria da inviare ad ARPAT debba contenere gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.

40. Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?

Ai sensi dell'art. 21 comma 1, le terre e rocce da scavo possono essere scavate in conformità alla dichiarazione di cui all'allegato 6, decorsi 15 giorni dalla trasmissione della stessa. Restano ferme eventuali richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente o dell'Agenzia competente per territorio.

41. La Dichiarazione richiede un'approvazione?

Non è previsto alcun atto espresso di autorizzazione della dichiarazione; la stessa infatti, non è una richiesta

di autorizzazione, ma una attestazione del rispetto di condizioni previste dalla norma per la qualifica e la gestione di un sottoprodotto sotto la responsabilità del dichiarante.

42. Le modifiche delle condizioni e dei requisiti dichiarati (es. volumi di scavo) devono essere segnalati?

Sì, secondo l'art. 21, comma 3.

43. L'Autorità competente e Arpae possono richiedere chiarimenti o integrazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Dpr 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Autorità competente e ARPAT ne danno notizia all'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

RIUTILIZZO COMPLETO NEL SITO DI PRODUZIONE

44. Come si fa a dimostrare che il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere non è contaminato?

L'art. 185 comma 1 lett. c) del D.lgs 152/06 prevede che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno non contaminato, riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione; disposizione confermata dall'art. 24 del Dpr 120/2017.

L'assenza di contaminazione va verificata secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 del Dpr 120/2017 . La gestione di tale materiale non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti, né dei sottoprodotti; pertanto non è necessaria la trasmissione della dichiarazione di utilizzo.

45. Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?

Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione, si applica la clausola di esclusione di cui all'art. 185 del D.lgs. 152/06 purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale. Non è pertanto previsto l'invio della dichiarazione di cui all'art. 21.

TERRE E ROCCE PRODOTTE IN UN SITO DI BONIFICA

46. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito di bonifica?

In ottemperanza all'art. 12, nel caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che di destinazione, sono validati da ARPAT, entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente. La valutazione dei requisiti ambientali deve tener conto degli esiti del piano di caratterizzazione, e/o del progetto di bonifica, verificando che non vengano superati i valori soglia di contaminazione o di rischio, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica sia del sito di produzione che di destinazione.